

Statuto

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") e del Codice Civile, in forma di associazione priva di personalità giuridica, l'associazione "Tutti insieme per Angelo si può" (d'ora innanzi, la "Associazione").
2. La qualificazione di "Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "APS" sarà assunta a seguito e in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Dal momento dell'iscrizione nel Registro pubblico l'Associazione assumerà la denominazione "Tutti insieme per Angelo si può APS" e indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Serramanna.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, recapiti, uffici o unità locali, anche temporanei, purché funzionali allo svolgimento delle attività statutarie e nel rispetto della normativa applicabile.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo procedere allo spostamento della sede legale dell'Associazione nell'ambito dello stesso comune senza che ciò costituisca modifica al presente statuto. Il Consiglio Direttivo comunicherà agli organi competenti l'avvenuta variazione.

Art. 3 – Scopo

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, persegue la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a:
 - perseguire il bene comune;
 - elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali con particolare attenzione alla pari dignità sociale, all'eguaglianza e alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle persone con disabilità, delle persone affette da patologie o condizioni invalidanti o comunque fragili e svantaggiate;
 - realizzare azioni di sensibilizzazione delle istituzioni e della cittadinanza sui temi della discriminazione e dell'esclusione sociale al fine di prevenire ed eliminare i problemi di carattere sanitario e sociale cui vanno incontro le persone con disabilità, le persone affette da patologie o condizioni invalidanti e le persone fragili e svantaggiate.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, con particolare riguardo alle persone con disabilità, alle persone affette da patologie o condizioni invalidanti, alle persone fragili o svantaggiate e ai loro familiari anche in forma di mutualità, di erogazione gratuita di beni o servizi, di produzione o scambio di beni o servizi, nonché mediante l'azione volontaria dei propri associati.

Onudi Lorenzana
Onudi Lorenzana

Art. 4 – Oggetto

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, persone con disabilità, persone affette da patologie o condizioni invalidanti, fragili o comunque in situazione di bisogno, ovvero a sostegno di attività di interesse generale (lett. u, art. 5, comma 1 CTS);
- b) interventi e servizi sociali, nonché interventi, servizi e prestazioni in favore di persone con disabilità, fragili o svantaggiate, con esclusione dello svolgimento diretto di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie ove non consentito dalla normativa vigente o in assenza dei necessari requisiti autorizzativi, professionali o di accreditamento (lett. a, art. 5, comma 1 CTS);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della solidarietà, del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, art. 5, comma 1 CTS);
- d) attività educative, formative, informative e culturali di interesse sociale, con finalità educativa e di sensibilizzazione sui temi della disabilità, delle patologie o condizioni invalidanti, della fragilità, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti e dell'accesso ai servizi (lett. d, art. 5, co. 1 CTS);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e sostegno alle iniziative di aiuto reciproco, con particolare riguardo alle persone con disabilità, alle persone affette da patologie o condizioni invalidanti, fragili, svantaggiate e ai loro familiari (lett. w, art. 5, comma 1 CTS);

2. Per il perseguimento e la concreta realizzazione delle attività di interesse generale indicate al comma precedente, l'Associazione potrà porre in essere le attività operative di seguito elencate. Tali attività costituiscono modalità attuative delle attività di interesse generale sopra individuate e potranno essere svolte esclusivamente se coerenti, strumentali e funzionalmente collegate alle medesime, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Ai fini del presente articolo e delle altre disposizioni del presente Statuto, per "persone affette da patologie o condizioni invalidanti" si intendono le persone affette da patologie o condizioni cliniche croniche, neurologiche, degenerative, complesse o comunque invalidanti, quali, a titolo esemplificativo, PCI - Paralisi Cerebrale Infantile, tetraparesi distonica o spastica, nonché altre patologie o condizioni idonee a determinare rilevanti bisogni di cura, assistenza, supporto o inclusione sociale, inclusi i familiari e caregiver quando coinvolti nelle attività di sostegno, assistenza o accompagnamento.

In particolare, l'Associazione potrà:

- erogare contributi economici, rimborsi, liberalità, beni o servizi in favore di persone con disabilità, persone affette da patologie o condizioni invalidanti, persone fragili, svantaggiate o comunque in situazione di bisogno, nonché dei loro familiari, al fine di sostenere spese assistenziali, sociali, educative, riabilitative, logistiche o comunque connesse al miglioramento della qualità della vita;
- sostenere economicamente, anche mediante pagamento diretto su presentazione di idonea documentazione fiscale, prestazioni, percorsi, interventi o servizi resi da professionisti abilitati, strutture autorizzate, centri specializzati, enti pubblici o privati qualificati, senza che l'Associazione assuma direttamente la titolarità, la gestione o l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie;
- organizzare raccolte fondi e campagne solidali destinate a sostenere percorsi riabilitativi, terapeutici, assistenziali, educativi o di supporto in favore di persone con disabilità, persone affette da patologie

Amadi Sordani
Amadi Sordani

o condizioni invalidanti e persone fragili o svantaggiate, presso strutture, centri o professionisti abilitati in ambito locale, nazionale o estero;

- progettare e realizzare iniziative di supporto sociale, materiale, logistico, informativo e relazionale in favore di persone con disabilità, persone affette da patologie o condizioni invalidanti, persone fragili o svantaggiate e dei loro familiari, anche per agevolare lo svolgimento delle attività quotidiane, l'accesso ai servizi e l'inclusione sociale;
- organizzare conferenze, seminari, incontri, campagne informative, attività formative e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, ai familiari, ai volontari, agli operatori e ai soggetti interessati, sui temi della disabilità, delle patologie o condizioni invalidanti, dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti e dell'accesso ai servizi;
- svolgere attività di orientamento, accompagnamento e informazione in favore delle persone con disabilità, delle persone affette da patologie o condizioni invalidanti, delle persone fragili o svantaggiate e dei loro familiari, anche con riferimento all'accesso ai servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e socio-sanitari erogati dai soggetti competenti;
- promuovere lo scambio di informazioni tra famiglie, volontari, operatori, professionisti, enti pubblici e privati, strutture specializzate e altri soggetti coinvolti, al fine di favorire la conoscenza delle patologie o condizioni invalidanti, delle disabilità e delle relative problematiche sociali, assistenziali ed educative;
- promuovere iniziative dirette al riconoscimento, alla tutela e al rafforzamento dei diritti delle persone affette da patologie o condizioni invalidanti, delle persone con disabilità, fragili o svantaggiate, anche mediante interlocuzione con istituzioni, enti pubblici, organismi competenti e realtà del Terzo settore;
- realizzare campagne di sensibilizzazione delle istituzioni e della cittadinanza sui temi dell'esclusione sociale, della non discriminazione, dell'accesso ai servizi, della tutela dei diritti e del potenziamento delle politiche pubbliche a sostegno delle persone con disabilità, delle persone affette da patologie o condizioni invalidanti e dei loro familiari;
- promuovere, sostenere e finanziare progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di aggiornamento e formazione degli operatori, nonché iniziative dirette allo sviluppo di servizi di assistenza sociale, educativa, informativa e di supporto, anche in collaborazione con enti, università, istituti di ricerca, fondazioni, centri specializzati e altri soggetti qualificati.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- reperire, detenere, condurre in locazione, comodato o ad altro titolo legittimo, nonché curare la manutenzione ordinaria di immobili, locali, spazi o strutture destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività statutarie dell'Associazione;
- organizzare, promuovere e gestire eventi, manifestazioni culturali, ricreative, informative, formative, di sensibilizzazione e di aggregazione sociale, purché coerenti con le finalità statutarie e con le attività di interesse generale dell'Associazione;
- organizzare gruppi di acquisto in favore dei propri soci, esclusivamente se funzionali al perseguimento delle finalità statutarie e connessi a bisogni sociali, assistenziali, educativi, riabilitativi o di supporto delle persone con disabilità, affette da patologie o condizioni invalidanti, fragili o svantaggiate e dei loro familiari.

4. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra riportate l'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, potrà, ove necessario, avvalersi della collaborazione di professionisti, artisti, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, sia dei propri soci che dei non associati.

5. Per il finanziamento delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà promuovere iniziative, anche con la collaborazione e/o il partenariato di Enti pubblici e privati, per la raccolta di fondi.
6. In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività di interesse generale che costituisce il suo oggetto principale secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Tali attività saranno individuate e regolate da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
7. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi della normativa vigente.
8. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in enti o società esclusivamente quando ciò sia funzionale e strumentale al perseguimento delle finalità statutarie, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie ed ipotecarie, funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.

Art. 5 – Durata

1. La durata dell'Associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 6 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, siano interessate a qualsiasi titolo alle attività promosse e dichiarino di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.
2. Possono altresì essere ammessi, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità e i principi dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.
3. Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'organizzazione ovvero delle norme del presente statuto e di ogni regolamento interno ovvero abbiano manifestato atteggiamenti e/o comportamenti in grado di arrecare pregiudizio all'immagine dell'organizzazione.
4. L'ammissione degli aderenti avviene in seguito a istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo conforme al modello predisposto dal Consiglio Direttivo che si pronuncia entro novanta giorni dal suo ricevimento.
5. L'aspirante aderente diventa associato a tutti gli effetti a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo che valuta la richiesta secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
6. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
7. In caso di rigetto della domanda, la decisione viene comunicata all'interessato motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione o altro organo a ciò preposto.
8. L'adesione dell'associato all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso: ciascun associato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa e tale recesso ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La qualifica di associato cessa anche in caso di morte o estinzione di associato e in caso di esclusione o decadenza come disposto dall'art. 8 dello Statuto.

9. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
10. L'ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la delibera di ammissione a socio del Consiglio Direttivo.
11. Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono, nei rapporti con l'Associazione, a mezzo del legale rappresentante.
12. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio o rendiconto annuale e per l'elezione degli Organi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione, per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa e, qualora maggiori di età, possono essere eletti alle cariche sociali in accordo con le modalità previste nello Statuto.
3. I soci hanno diritto di essere informati sull'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del bilancio o rendiconto annuale e di esaminare i libri sociali dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. A tal fine, ciascun socio può presentare richiesta scritta al Presidente o al Segretario dell'Associazione, anche mediante posta elettronica, indicando i libri sociali che intende esaminare. L'esame è consentito presso la sede dell'Associazione, ovvero presso il diverso luogo in cui i libri sono conservati, entro un termine ragionevole e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La consultazione avviene alla presenza del Presidente, del Segretario o di altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato, in orari concordati con il socio richiedente, senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'Associazione. Il socio può estrarre copia dei libri sociali consultati, anche mediante riproduzione fotografica o informatica, a proprie spese e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza.
4. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità e partecipazione alla vita associativa.
5. I Soci, sia volontari che dipendenti, che svolgano attività in favore dell'Associazione possono ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività associative, nei limiti e secondo le modalità preventivamente stabilite dall'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
6. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua e degli eventuali contributi straordinari per la realizzazione di specifiche attività, il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale o degli eventuali contributi dovuti entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo comporta automaticamente la sospensione del diritto di voto in Assemblea fino alla regolarizzazione della posizione. Qualora la morosità perduri per oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza del socio e ne dispone l'annotazione nel Libro soci. Resta salva la possibilità di regolarizzare la posizione prima dell'annotazione della decadenza.
8. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
9. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni, degli Statuti e dei Regolamenti degli altri enti a cui l'Associazione aderisce e sono altresì tenuti all'osservanza delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

10. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali e, ove necessario, potranno svolgere attività da lavoratori dipendenti o come lavoratori autonomi, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e in particolare delle disposizioni che regolano la materia con riferimento alle associazioni di promozione sociale, del divieto di distribuzione anche indiretta di utili e dei principi di correttezza, trasparenza e congruità dei compensi.

Art. 8 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

- a. dimissioni volontarie;
- b. decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale o degli eventuali contributi dovuti, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto;
- c. radiazione, su proposta del Collegio dei Probiviri se istituito, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che ponga in essere gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero comportamenti oggettivamente lesivi degli interessi, del patrimonio, dell'immagine o del regolare funzionamento dell'Associazione, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni o giustificazioni;
- d. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
- e. decesso del Socio.

2. I Soci cessati ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative e contributive per l'anno in corso.

3. Il provvedimento di radiazione è comunicato al socio con indicazione delle relative motivazioni. Il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di ricorso, l'efficacia definitiva del provvedimento resta sospesa fino alla decisione dell'Assemblea, fermo restando che, nei casi di particolare gravità e con decisione motivata, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione cautelare dei diritti di partecipazione del socio fino alla decisione assembleare.

4. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 9 – Entrate e patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote annuali di Associazione;
- b. proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa attuativa, dallo svolgimento di eventuali attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- c. entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, svolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente, anche mediante iniziative promozionali, eventi, campagne, manifestazioni, feste, sottoscrizioni anche a premi e altre analoghe iniziative, purché finalizzate al finanziamento delle attività di interesse generale dell'Associazione e realizzate nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- d. contributi di Enti pubblici o privati;
- e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f. contributi volontari di privati o altri soggetti;
- g. eredità, donazioni e legati;
- h. avanzi netti di gestione;

- i. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto;
 - j. ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che saranno dalla stessa acquistati;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione – salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge – a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Gli eventuali avanzi, riserve e in generale il patrimonio dell'Associazione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione o radiazione dalla Associazione.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
7. L'Associazione può beneficiare delle somme derivanti dall'emissione di "Titoli di solidarietà" da parte di istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 117/2017, nonché collaborare con soggetti autorizzati alla realizzazione di iniziative di finanza sociale e raccolta di risorse destinate al sostegno delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Organi Sociali

1. Gli Organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (se eletto);
 - il Collegio dei Probiviri (se eletto);
2. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei Soci, non danno diritto ad alcun compenso, salvo diversa previsione di legge.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci iscritti nel libro soci, che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti degli enti a cui l'Associazione aderisce.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. Ogni socio iscritto nel Libro soci ha diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea.
3. Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura, all'attività o all'organizzazione dell'Associazione lo richiedano, il Consiglio Direttivo può motivatamente differire la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale.

entro il maggior termine consentito dalla normativa vigente, fermo restando l'obbligo di deposito presso il RUNTS entro il termine inderogabile previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

5. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 12 – Convocazione, costituzione e procedure assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, oppure, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o dall'Organo di Controllo, se eletti.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.

3. La convocazione è comunicata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante posta ordinaria, posta elettronica, PEC, messaggistica elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Libro che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di massimo due deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, salvo diversa previsione di legge o di Statuto, qualora sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente. Il Presidente provvederà inoltre alla nomina di un Segretario.

10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

11. Il voto è normalmente espresso in forma palese, a meno che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.

12. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 – Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. provvede all'elezione/revoca, tra i propri soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo e qualora lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per legge, provvede all'elezione/revoca del Collegio dei Proviviri e dell'Organo di Controllo;
 - b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c. approva il bilancio di esercizio, eventualmente redatto nella forma del rendiconto per cassa ove consentito dalla normativa vigente, nonché l'eventuale bilancio preventivo o documento programmatico predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o esclusione dall'Associazione;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a. le modifiche del presente Statuto;
 - b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
 - c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - d. la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, quali ad esempio il voto per corrispondenza e il voto elettronico, deliberate da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che non si trovino in condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 15 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea dei soci, è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione;
 - c. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
 - d. delibera sull'ammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 8 dello Statuto;

- e. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
 - f. provvede all'individuazione e all'attuazione delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 6, del presente Statuto, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa attuativa;
 - g. predispone il bilancio di esercizio, eventualmente redatto nella forma del rendiconto per cassa ove consentito dalla normativa vigente, e l'eventuale rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - h. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci, ai partecipanti degli altri enti a cui l'Associazione è affiliata, ai Terzi e le relative norme e modalità;
 - i. fissa le date delle assemblee;
 - j. predispone gli eventuali regolamenti interni meramente attuativi ed esecutivi delle disposizioni contenute nel presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, senza che gli stessi possano derogare, integrare o modificare le norme statutarie relative al funzionamento dell'Associazione e allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - k. qualora non sia istituito il Collegio dei Probiviri, avvia la procedura disciplinare nei confronti dei soci o dei partecipanti alle attività dell'Associazione che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione e degli altri enti a cui l'Associazione aderisce;
 - l. conferisce e revoca procure, deleghe e incarichi professionali anche a soggetti non aderenti all'Associazione;
 - m. decide e provvede all'espletamento degli adempimenti relativi all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - n. delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;
 - o. nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari che possono anche partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
 - p. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza di altri organi sociali.
3. Nessun compenso è dovuto per l'incarico e le funzioni svolte dai membri del Consiglio Direttivo fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci iscritti nel Libro Soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative e contributive.
2. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e il Segretario che può fungere da tesoriere. Il Consiglio Direttivo può attribuire altri specifici compiti ai Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente, senza formalità di rito.
4. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Articolo 17 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Articolo 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto delle competenze degli altri organi sociali. Nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione e della rappresentanza legale dell'Associazione, il Presidente può compiere tutti gli atti necessari al funzionamento dell'ente, ivi compresi l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, la gestione dei rapporti con istituti di credito, la riscossione dei crediti, il rilascio di quietanze, l'esecuzione dei pagamenti, la sottoscrizione di contratti e convenzioni funzionali alle attività associative e la presentazione di istanze, domande e richieste presso enti pubblici e privati. Restano riservati alla preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo gli atti di straordinaria amministrazione e, in particolare, la richiesta di finanziamenti, l'assunzione di mutui, il rilascio di garanzie, l'acquisto, la vendita o la costituzione di diritti reali su beni immobili e ogni altra operazione patrimoniale di rilevante entità. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro sessanta giorni dalla decisione.

Art. 19 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle sue riunioni, si occupa della tenuta dei libri sociali e può assumere il ruolo di tesoriere che sovrintende alla contabilità, alla

riscossione delle quote sociali e provvede alle spese ordinarie dell'Associazione ed a quelle da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 21 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno l'Assemblea dei Soci. È formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi. L'Organo dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico-finanziario dell'ultimo esercizio in cui sono in carica. Tutti i componenti dell'Organo sono rieleggibili.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Possono essere nominati componenti dell'Organo di Controllo:
 - gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali;
 - gli iscritti agli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320;
 - i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo diversa nomina di un Revisore Legale esterno da parte dell'Assemblea dei Soci.
5. L'Organo di Controllo nomina al proprio interno il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i suoi componenti.
6. Se vengono a mancare uno o più Controllori dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci affinché provveda al reintegro dell'organo.
7. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nei limiti massimi previsti dalla legge. Rimane salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.
8. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) attesta, nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
9. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. I membri dell'Organo di Controllo possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
11. L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Delle riunioni dell'Organo deve essere redatto verbale da sottoscrivere da tutti i partecipanti.
12. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
13. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri

1. Su delibera dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potrà procedere all'elezione del Collegio dei Probiviri, organo interno di garanzia e decisione delle controversie associative, composto da tre Soci eletti dall'Assemblea che durano in carica per quattro anni ed eleggono al suo interno un Presidente. La sostituzione dei suoi componenti avviene con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente e in caso di sua inerzia dalla maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti da parte dei Soci e dei partecipanti alle attività dell'Associazione, nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti degli altri enti a cui l'Associazione e i partecipanti aderiscono;
 - b) dirime i conflitti tra associati o partecipanti alle attività dell'Associazione relativamente all'utilizzo dei beni sociali o ad altri aspetti della vita associativa, con decisione assunta secondo equità e nel rispetto del contraddittorio tra le parti, vincolante sul piano associativo, fatti salvi i casi di impugnazione e di tutela giurisdizionale previsti dalla legge;
 - c) avvia la procedura disciplinare nei confronti dei Soci o dei partecipanti alle attività dell'Associazione che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione, degli altri enti a cui l'Associazione e i partecipanti aderiscono.
4. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità (ex bono et aequo), nel rispetto del principio del contraddittorio e senza particolari formalità procedurali. Le decisioni del Collegio sono motivate sinteticamente e comunicate alle parti interessate.
5. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere adottata entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi. La decisione è depositata entro quindici giorni presso la segreteria dell'Associazione, che ne cura la comunicazione alle parti interessate.
6. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva.

Art. 23 – Esercizio Sociale - Bilancio - Avanzi di gestione

1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti e nel rispetto del principio dell'annualità, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, laddove previsto dalla legge.—
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente, eventualmente redatto nella forma del rendiconto per cassa ove consentito dalla normativa vigente.
4. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa devono informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati e della normativa applicabile.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

7. In sede di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa dell'anno precedente, il Consiglio Direttivo potrà proporre la costituzione di un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati negli esercizi successivi per far fronte ad investimenti e/o spese di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
8. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente – ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Art. 25 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione o i suoi organi, purché aventi ad oggetto diritti disponibili e relative alla vita associativa, sono deferite, nei limiti consentiti dalla legge, agli strumenti interni di composizione delle controversie previsti dal presente Statuto.
2. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di ciascun socio o interessato di adire l'Autorità Giudiziaria nei casi inderogabilmente previsti dalla legge, nonché per le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili o materie non compromettibili in arbitrato.
3. Ove istituito, il Collegio dei Probiviri esamina e decide le controversie associative che gli siano sottoposte, nel rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, secondo equità e nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e della normativa vigente.
4. Qualora il Collegio dei Probiviri non sia istituito, le parti potranno deferire la controversia, nei casi consentiti dalla legge, a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
5. L'eventuale adesione dell'Associazione a reti associative, enti nazionali, organismi di secondo livello o altri enti del Terzo settore non comporta automatica accettazione da parte dei soci di vincoli di giustizia, clausole compromissorie o procedure arbitrali contenute negli statuti o regolamenti di tali enti, salvo che tali disposizioni siano espressamente richiamate nello Statuto dell'Associazione, siano conoscibili dagli associati e siano compatibili con la normativa vigente.
6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come rinuncia preventiva e assoluta alla tutela giurisdizionale, né possono limitare i diritti inderogabili riconosciuti ai soci dal D.Lgs. 117/2017 e dalla legge.

Art. 26 – Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente.
2. In difetto di accordo sulla nomina del Presidente del Collegio arbitrale entro trenta giorni dalla nomina del secondo arbitro, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio in relazione alla sede legale dell'Associazione, su richiesta di una delle parti.

3. Gli arbitri decidono la controversia secondo equità, quali amichevoli compositori, nei limiti consentiti dalla legge e con garanzia del contraddittorio tra le parti.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi. Il lodo è comunicato alle parti a cura del Presidente del Collegio arbitrale ed è depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione, presso la segreteria dell'Associazione, che ne cura la conservazione agli atti.

Art. 27 – Libri Sociali

1. L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:
 - Libro verbali delle Assemblee;
 - Libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - Libro dei Soci;
 - Registro dei Volontari;
 - Libro verbali dell'Organo di Controllo (se nominato);
 - Libro verbali del Collegio dei Probiviri (se nominato).
2. I Libri Sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo e per il Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri tenuti a cura dei rispettivi organi.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, secondo le modalità previste dal presente Statuto. La richiesta di esame deve essere presentata per iscritto al Presidente o al Segretario dell'Associazione, anche mediante posta elettronica, con indicazione dei libri sociali che si intendono esaminare. L'esame è consentito presso la sede dell'Associazione, ovvero presso il diverso luogo in cui i libri sociali sono conservati, entro un termine ragionevole e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La consultazione avviene alla presenza del Presidente, del Segretario o di altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato, in orari concordati con il socio richiedente, senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'Associazione. Il socio può estrarre copia dei libri sociali consultati, anche mediante riproduzione fotografica o informatica, a proprie spese e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza.

Art. 28 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e, per quanto non previsto nel CTS si applicano, in quanto compatibili le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Omedli doneolauq
Omidl Palenue